

STATUTO

**MONTESSORI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAMACCA CT VIA DANTE
ALIGNIERI 36

Numero REA: CT - 269049

Codice fiscale: 04026310872

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA "MONTESSORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata "MONTESSORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.".

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Ramacca, all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La società è retta e disciplinata dai principi e dalla disciplina della mutualità, senza fini di lucro.

ARTICOLO 5

La società cooperativa sociale non ha carattere politico o confessionale e aderendo espressamente all'art. 1 della Legge 8.11.1991 n. 381, nasce esclusivamente per perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, con prevalenza alla occupazione giovanile e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, anche attraverso convenzioni con enti pubblici, morali e privati.

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone i seguenti scopi:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)

1) l'assistenza e la cura degli anziani a domicilio, nei centri diurni, nelle case di riposo, case albergo e protette; la organizzazione di soggiorni climatici, montani e marini; i servizi di telesoccorso, teleassistenza e tutti i servizi previsti dalla Legge regionale 6.6.1981 n. 87 e Legge regionale 25.3.1986 n. 14 e tutto quanto previsto dalla Legge regionale 22/86;

2) la gestione di asili-nido, scuole materne ed elementari; la formazione di ludoteche e servizi ricreativi (cineforum-feste, animazione, gite, campeggi, colonie estive, parchi robinson); la gestione di servizi di trasporto alunni fornendo mezzi ed autisti; la esecuzione di interventi a favore dei minori soggetti a rischio attraverso la creazione di strutture e di attività che servano alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento del minore nella vita sociale, quali laboratori scolastici e centri sociali (legge 216/91 e 285/98); l'assistenza a minori e famiglie in difficoltà, tossicodipendenti, alcolizzati, ragazze madri, gestanti, donne in difficoltà, minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, barboni, extracomunitari, dimessi dagli ospedali psichiatrici, attraverso la creazione di centri d'accoglienza, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case protette e case famiglia;

3) la organizzazione e gestione di servizi e interventi a favore dei non vedenti e sordomuti sia in strutture pubbliche che private, per conto proprio e per conto terzi; la creazione di centri diurni e/o notturni di assistenza e incontro per minori, inabili e anziani;

4) l'assistenza igienico personale nelle scuole, l'aiuto domestico, il trasporto, e la gestione e animazione di centri di riabilitazione per portatori di handicap; la istituzione del servizio socio-psico pedagogico;

5) la organizzazione del servizio di segretariato sociale, del servizio sociale professionale e del servizio di informa-giovani;

6) la organizzazione di corsi di formazione professionale;

7) la promozione di manifestazioni culturali, turistiche, ricreative;

8) la gestione dei seguenti servizi tecnici: refezione scolastica e gestione mense ospedaliere; produzione, preparazione, confezione di cibi; pulizia locali; sorveglianza e custodia; servizio protezione civile (intervendo nei settori sociali, logistici e della sanità); servizio di tutela dell'ambiente e della natura; servizio hostess (per meeting - convegni - teatro etc.); salvaguardia dei beni culturali ed ambientali; pronto intervento con autolettiga, trasporto emodializzati, ambulatori infermieristici, pronto intervento di riabilitazione psico motoria.

Se per lo svolgimento delle suddette attività sarà necessario l'utilizzo di personale specializzato di cui è sprovvista

la cooperativa essa potrà avvalersi di personale esterno.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro responsabilità.

La società potrà svolgere qualunque altra attività strettamente connessa ed affine a quelle indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ed in particolare:

- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, anche consortili;
- prendere in affitto o acquistare idonei locali da adibire ad ufficio o deposito per lo svolgimento dell'attività sociale;
- acquistare attrezzature, macchinari o automezzi, necessari per l'attività della società;
- chiedere contributi allo Stato, alla Regione Siciliana o ad altro Ente, nonché credito di esercizi anche a medio termine, a tasso agevolato previsti dalla vigente o emananda normativa.

Per lo sviluppo e lo svolgimento degli scopi sociali la società può intraprendere rapporti di collaborazione e di adesione con altri enti nazionali, regionali e provinciali, nonché con centri similari.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 sono iscritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-

missione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 19;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sopraprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alla lettera d) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-

tante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corrispondenza dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 15

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 16

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 17

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 18

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 21;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 19

La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 20

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo

corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorioità.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da trasmettersi ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E-mail) sem-

pre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 24

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 25

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 27

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28

La società è amministrata da un Amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore

a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 c.c. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci).

Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ARTICOLO 29

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese

a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 30

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 31

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea ai sensi di legge. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

ARTICOLO 32

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Al Collegio sindacale, nel rispetto dei limiti di legge, spetta il controllo contabile sulla società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina

di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 34

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 36

La Cooperativa essendo sociale è a mutualità prevalente indipendentemente dei requisiti di cui all'articolo 2513, così come previsto dall'articolo 111 septies c.c. Disp. Att.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Pollaci Benedetto Filippo Antonio; Reitano Angela; Zappalà Domenica; Zappalà Enrico;

Alessandro Marino Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.